

VERBALE DI ACCORDO



Il giorno 11 giugno 2019, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è svolta una riunione per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo, avviata dalla PRENATAL SPA in data 15.04.2019, nonché per l'espletamento dell'esame congiunto finalizzato alla concessione della proroga del contratto di solidarietà di tipo difensivo di cui all'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015.

Hanno partecipato:

- per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: la Dr.ssa Debora Postiglione della Div. VI della D.G. Rapporti di Lavoro e Relazioni Industriali;
- per la PRENATAL SPA: i Dottori Maurizio Santini e Francesco Landini, assistiti dal Consulente del Lavoro Dott. Massimo Brisciani;
- per la FILCAMS CGIL nazionale: i Sig.ri Fabrizio Russo e Jeff Nonato;
- per la FISASCAT CISL nazionale: la Sig.ra Elena Maria Vanelli;
- per la UILTUCS nazionale: il Sig. Gennaro Strazzullo;
- per la FILCAMS CGIL Prato: il Sig. Nunzio Martino;
- per la RSA i Sig.ri Elisabetta Serratore, Chiara Soldaini, Karin Lommer e Paola Fusco.

PREMESSO CHE

- PRENATAL SPA, con sede legale in Milano, ha avviato (con lettera del 15 aprile 2019 che qui si intende integralmente richiamata), una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, dichiarando un esubero strutturale pari a n. 15 lavoratori.
- Con lettera protocollata il 31 maggio 2019, la Società ha comunicato la conclusione della fase sindacale con verbale di mancato accordo ed ha, pertanto, richiesto la convocazione presso il Ministero del Lavoro.
- Successivamente, in data 03.06.2019, la Società ha presentato a questo Ufficio istanza di esame congiunto finalizzato alla concessione della proroga del contratto di solidarietà di tipo difensivo di cui all'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015 e, pertanto, le Parti sono state convocate in data odierna.
- Nel corso del presente incontro i referenti della Società hanno dichiarato quanto segue:
 - la Società opera nel settore della vendita al dettaglio ed è specializzata nella commercializzazione di abbigliamento ed articoli per l'infanzia e la puericoltura;
 - attualmente l'organico aziendale è pari a 849 unità lavorative;
 - il mercato in cui opera Prenatal è estremamente competitivo e ha subito negli ultimi anni cambiamenti strutturali e radicali, legati soprattutto alla crescita delle catene commerciali "fast fashion" a basso prezzo, all'incremento del mercato *online* ed al trend negativo delle nascite;
 - la recessione in corso, unitamente alla crisi che si protrae oramai dal 2008, ha ulteriormente aggravato la situazione della Società che, negli ultimi sette esercizi, ha registrato una sensibile flessione delle vendite e dei ricavi. In tale contesto economico la Società ha riscontrato, relativamente al 2018, un calo del fatturato delle vendite rispetto all'anno 2017, per un importo complessivo pari a 7,5 milioni (-6%);
 - nonostante tale situazione di crisi, la Società è determinata nel perseguire una strategia di rilancio sia con il contenimento dei costi sia continuando a mettere in atto attività finalizzate all'aumento della profittabilità. Fermo restando tale strategia di rilancio e di contenimento dei costi, la Società ha dovuto prendere atto del perdurare della crisi economica del settore in cui opera e della continua flessione delle vendite;
 - nel corso dell'ultimo triennio la Società ha fatto ampio ricorso agli ammortizzatori sociali per fronteggiare l'avversa situazione economica, cercando di gestire le eccedenze di personale con misure non traumatiche. In particolare, la Società ha ridotto l'organico dei punti vendita in sofferenza, proponendo ai lavoratori in eccedenza sia la ricollocazione in altri punti vendita a marchio Prenatal,



sia in posizioni disponibili nel contesto Prenatal Retail Group. Inoltre, la Società ha cessato, alla scadenza, i rapporti a tempo determinato;

- nel 2016 la Società ha sottoscritto un contratto di solidarietà difensivo, di durata annuale, per la gestione di n. 88 esuberanti, che ha coinvolto n. 448 lavoratori in n. 46 punti vendita. Il ricorso all'ammortizzatore sociale non ha consentito di superare definitivamente, nei 12 mesi, la situazione di eccedenza di personale, tanto da renderne necessaria la proroga nel 2017 in n. 20 negozi, per gestire i residui n. 38 esuberanti;
 - nel 2017 è stato necessario stipulare un nuovo CDS per altri n. 11 punti vendita, in precedenza non coinvolti, per gestire un'eccedenza di ulteriori n. 22 posizioni;
 - nel 2018, a seguito della persistente contrazione dei volumi, è stato necessario stipulare un nuovo CDS per la gestione di un'eccedenza di personale di:
 - 6 esuberanti in 4 Punti Vendita in regime di seconda annualità;
 - 19 esuberanti in 14 Punti Vendita in regime di terza annualità;
 - anche durante l'ultima annualità di CDS, tuttora in corso e con scadenza il 13 giugno 2019, la Società ha cercato di gestire l'eccedenza di personale, per quanto possibile, con misure di carattere non traumatico: infatti, rispetto all'eccedenza di n. 25 unità totali sopra indicate, n. 12 di esse sono state gestite con ricollocazione interna o esterna e con incentivo all'esodo;
 - in data 15 aprile 2019 la Società ha inviato la comunicazione, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, per far fronte all'esuberante di n. 15 lavoratori, in relazione all'esigenza di ridimensionamento dell'organico aziendale di rete vendita;
 - persiste, ad oggi, l'esuberante di personale, quantificato in 11 lavoratori.
- e) A fronte di quanto sopra dichiarato dalla PRENATAL Spa, le OO.SS. hanno nuovamente sollecitato la Società a mantenere l'attuale perimetro aziendale, come già in precedenza richiesto dalle stesse OO.SS. in fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo in corso.
- f) Al fine di consentire alla Società di proseguire i programmi di gestione delle criticità aziendali ed occupazionali, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere ai seguenti strumenti:
- ✓ proroga del contratto di solidarietà di cui all'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015, per ulteriori 12 mesi, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, per i punti vendita di Napoli Fanzago, Messina, Lucca, Benevento e Sesto Fiorentino;
 - ✓ contratto di solidarietà di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) e comma 5, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i punti vendita di Pescara e Trento.
- g) Le Parti si danno atto che i punti vendita costituiscono unità produttive autonome.
- h) Compatibilmente con il ricorso ai citati ammortizzatori sociali, le Parti hanno convenuto di concludere con accordo la procedura di licenziamento collettivo in corso prevedendo, quale unico criterio di individuazione dei lavoratori da licenziare, la non opposizione al licenziamento da parte degli stessi.
- i) La Regione Siciliana, la Regione Toscana e la Regione Campania, con note agli del Ministero, hanno dichiarato la rilevanza economico-strategica dell'Azienda nei territori interessati ed hanno, altresì, manifestato la propria disponibilità a concordare con la stessa specifiche misure di politiche attive del lavoro nei confronti dei lavoratori interessati dallo strumento della proroga del contratto di solidarietà.

VISTO

- ✓ l'art. 1, comma 133, della legge n. 205/2017 che introduce l'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015;
- ✓ l'art. 26-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 di modifica all'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015;
- ✓ le circolari ministeriali n. 2 del 7 febbraio 2018, n. 16 del 29 ottobre 2018, n. 18 del 22 novembre 2019 e n. 6 del 03/04/2019.

TUTTO CIO' PREMESSO E VISTO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE.

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2) La procedura di licenziamento collettivo, avviata dall'Azienda in data 15 aprile 2019, viene conclusa con accordo per un numero massimo di n. 11 lavoratori, di cui n. 3 occupati presso il punto vendita di Lecce, n. 2 occupati presso il punto vendita di Napoli Fanzago, n. 1 occupato presso il punto vendita di Messina, n. 1 occupato presso il punto vendita di Lucca, n. 1 occupato presso il punto vendita di Pescara, n. 1 occupato presso il punto vendita di Trento, n. 1 occupato presso il punto vendita di Benevento e n. 1 occupato presso il punto vendita di Sesto Fiorentino.
- 3) Le Parti concordano che l'individuazione dei lavoratori da licenziare avverrà sulla base dell'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento da parte dei lavoratori stessi, nell'ambito dei profili professionali dichiarati in esubero dalla Società nelle sedi interessate.
- 4) La risoluzione dei rapporti di lavoro potrà avvenire entro il termine massimo del 13 giugno 2020, esercitando la facoltà di deroga al termine di legge di cui all'articolo 8, comma 4, legge n. 236/1993.
- 5) Le Parti si rinviavano all'intesa *a latere*, sottoscritta in data odierna, relativa alle misure di sostegno al reddito nonché alla quantificazione dell'incentivo all'esodo ed alle modalità di erogazione dello stesso.
- 6) PRENATAL SPA presenterà, ai sensi dell'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015, introdotto dall'art. 1, comma 133, della legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 26-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, inserito con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, istanza di proroga del contratto di solidarietà di tipo difensivo. La proroga del contratto di solidarietà interesserà un numero massimo di 38 unità lavorative, di cui n. 12 occupati presso il punto vendita di Napoli Fanzago, n. 7 occupati presso il punto vendita di Messina, n. 5 occupati presso il punto vendita di Lucca, n. 6 occupati presso il punto vendita di Benevento e n. 8 occupati presso il punto vendita di Sesto Fiorentino.
- 7) Le Parti concordano, altresì, il ricorso al Contratto di Solidarietà di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) e comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed agli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale n. 94033/2016, nelle due sedi di Pescara e Trento. Il citato contratto di solidarietà interesserà n. 16 lavoratori (n. 10 occupati presso la sede di Pescara e n. 6 occupati presso la sede di Trento).
- 8) I suddetti trattamenti saranno richiesti per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 14.06.2019 fino al 13.06.2020.
- 9) L'orario di lavoro per tutti i lavoratori interessati dal contratto di solidarietà sarà decurtato nella percentuale media del 20%, conformemente alla normativa citata. La riduzione oraria media dell'orario di lavoro non supererà il 70% per ciascun lavoratore nell'arco dell'intero periodo considerato.
- 10) La Società anticiperà i trattamenti di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- 11) La Società ha quantificato l'onere a copertura dell'utilizzo della proroga del contratto di solidarietà di tipo difensivo in un importo di spesa pari a 121.922,32 euro.
- 12) Le Parti concordano di incontrarsi in sede aziendale, su richiesta di una delle Parti, al fine di verificare la gestione dei contratti di solidarietà e l'evoluzione della situazione aziendale.
- 13) La Società allega al presente verbale di accordo gli elenchi nominativi dei lavoratori interessati dai contratti di solidarietà. I suddetti elenchi formano parte integrante del presente accordo.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso, con esito positivo, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 nonché di aver raggiunto l'accordo di cui all'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015, introdotto dall'art. 1, comma 133, della legge n. 205/2017, come modificato dall'art. 26-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, inserito con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 e l'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ed agli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale n. 94033/2016.

